

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2773 del 01/06/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN POZZO PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SUPERFICIALE DA FIUME SANTERNO COMUNE: LUGO TITOLARE: RANDI GABRIELE JUNIOR CODICE PRATICHE N. BO01A1310/07RN01 E RAPPAA0816/05RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2892 del 01/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno uno GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN POZZO PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA E PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE SUPERFICIALE DA FIUME SANTERNO

COMUNE: LUGO

TITOLARE: RANDI GABRIELE JUNIOR

CODICE PRATICHE N. BO01A1310/07RN01 E RAPPA0816/05RN01

IL RESPONSABILE DELLA P.O. UNITA' DEMANIO IDRICO

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Disposizione Dirigenziale PGB0/2018/5742 del 8/03/2018 in cui viene delegata alla Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico la firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n. 238/1999, prevedendo che:

a) le concessioni che non sono state sottoposte al procedimento di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, ai sensi degli art. 37, 38 e 39 del RR 41/2001, sono soggette alla verifica dei requisiti tecnico-amministrativi dichiarati e della loro compatibilità secondo la normativa di settore vigente, nel momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo;

b) pertanto, come previsto al comma 2 del suddetto art.38, agli utenti richiedenti il rinnovo è richiesto di corredare l'istanza con i dati e gli elaborati tecnici previsti agli art.6 o 36 del RR 41/2001, a seconda della tipologia della concessione, rispettivamente, ordinaria o semplificata;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2017/26972 del 21/11/2017 (procedimento BO01A1310/07RN01), con la quale le ditte:

- RANDI GABRIELE JUNIOR, CF/P.IVA: RNDGRL94M19E730N/02568350397, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n.204,

- RANDI GABRIELE, CF/P.IVA: RNDGRL67M23E730X/02543550392, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n.204,

hanno chiesto **le varianti** alla concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee, riconosciuta con Determinazione n. 4735/2006 alla ditta Randi Romano e Gabriele S.S. e relativa istanza di rinnovo Prot. n. 330924 del 28/12/2007 (procedimento BO01A1310/07RN01), al prelievo di acque pubbliche sotterranee da un pozzo freatico profondo 8 metri, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 77 mappale 605 (ex 440), con una portata di 0,8 l/s per complessivi 200 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola, per trattamenti, **consistenti in:**

1. cambio di titolarità a favore dei richiedenti;

2. aumento del prelievo fino ad una portata massima di 17 l/s per complessivi 63.317 mc/a, per trattamenti e per irrigazione agricola di circa 19,79 ha di estensione di terreni, di cui circa 10,14 ha coltivati a pereto; 4,34 ha a meleto; 4,18 ha a grano duro; 4,74 a prato pascolo da foraggio, con impianti di irrigazione a goccia, a pioggia con rotoloni ed a scorrimento;

3. realizzazione di un nuovo pozzo di 300 metri profondità da realizzare sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 77 mappale 673, di proprietà di Randi Gabriele, a ciò consenziente;

considerato che i richiedenti hanno individuato in Randi Gabriele Junior il richiedente mandatario per i rapporti con l'amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del RR n. 41/2001, in caso di richiesta di concessione da parte di più utenti;

considerato che la ditta Randi Romano e Gabriele S.S. (ora Randi Gabriele per cessione quote di Randi Romano a suo favore), per l'irrigazione degli stessi terreni per i quali è stato richiesto il rinnovo con varianti della concessione BO01A1310/07RN01, è titolare anche della concessione al prelievo di acque pubbliche superficiali dal torrente Santerno con una portata massima di 1,5 l/s per un volume complessivo di 6264 mc/a, concessione rilasciata con

Determinazione n. 5981/2005 e chiesta a rinnovo in data 24/11/2005, Prot. n. 100946 (procedimento RAPPA0816/05RN01);

vista la richiesta presentata da Randi Gabriele Junior, acquisita agli atti al Prot. n. PGB0/2018/1626 del 23/01/2018 di unificare le concessioni soprarichiamate per gestire al meglio le fonti di approvvigionamento disponibili, tenendo fermo il volume di prelievo richiesto come variante sostanziale ossia di 63.317 mc/a;

vista la successiva integrazione Prot. n. PGB0/2018/6255 del 14/03/2018, con la quale è stato comunicato: che il prelievo dal torrente Santerno avviene con una portata di 1,5 l/s, viene utilizzato per alimentare l'impianto di microirrigazione dei frutteti e per fare trattamenti fitosanitari ed è attivato soltanto qualora le acque nel torrente sono sufficientemente disponibili e idonee dal punto di vista della carica microbica e della sospensione dei solidi totali; che il prelievo avviene con una pompa sommersa alloggiata in alveo con tubo di adduzione che attraversa l'area demaniale fuori terra;

vista la nota Prot. n. PGB0/2018/4504 del 22/02/2018 della Struttura, con la quale è stato comunicato al richiedente di accogliere la richiesta di unificazione delle due concessioni;

considerato che le fonti di approvvigionamento non sono ubicate all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

considerato che l'istanza di variante sostanziale (BO01A1310/07RN01) e quella di rinnovo senza varianti (RAPPA0816/05RN01) sono assoggettate, rispettivamente, al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art.16 del R.R. 41/2001, ed a quello previsto dall'art.27 del medesimo Regolamento;

in merito all'istanza di variante sostanziale (BO01A1310/07RN01):

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 19 del 24/01/2018 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto del parere:

- **del Consorzio della Romagna Occidentale**, acquisito agli atti con il Prot. n. PGB0/2018/1042 del 16/01/2018 ed **espresso in senso favorevole**;

- **della Provincia di Ravenna**, acquisito agli atti con il Prot. n. PGB0/2018/1038 del 16/01/2018 ed **espresso in senso non favorevole** in quanto la subsidenza del suolo su cui insiste il nuovo pozzo risulta superiore a 6 mm/a, limite di subsidenza per cui ai sensi della direttiva del comma 8 dell'art.5.12 della Variante al PTCF in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, le richieste di nuova concessione devono essere denegate;

- **dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, acquisito agli atti con il Prot. n. PGB0/2018/11365 del 16/05/2018, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006, **espresso in senso favorevole**, a condizione che la derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia prevista l'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto;

considerato che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, **la nuova derivazione di acque sotterranee interessa:**

1. **sia** il corpo idrico: *Pianura Alluvionale Appenninica-confinato superiore*, codice 0610ER-DQ2-PACS, **sia** quello: *Pianura Alluvionale-confinato inferiore*, codice 2700ER-DQ2-PACI, con limite posto ad una profondità di circa 154 m, entrambi con stato quantitativo buono ed in condizione di rischio assente; quello superiore caratterizzato da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresi entro 15 metri dal piano campagna e da trend piezometrico negativo; quello inferiore da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresa tra 15 e 20 metri dal piano campagna e da trend piezometrico positivo;

2. un areale con valori locali di subsidenza del suolo compresi tra -5 e -7,5 mm/anno;

-

richiamato il parere non favorevole della Provincia di Ravenna derivante dalla direttiva di PTCP che prevede di limitare o revocare gli emungimenti da pozzi in presenza di fenomeni di subsidenza uguale o superiore a 0,6 cm/anno;

considerato che tale direttiva di PTCP possa essere accolta applicando alla derivazione in esame il metodo "ERA" (ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*Direttiva Derivazioni*"), nella forma più restrittiva, con subsidenza considerata "in atto" anche per valori superiori a 0,6 cm/anno, e che, con tale applicazione, risulta che la derivazione comporta un rischio ambientale (*repulsione*) ma può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione se sottoposta a particolari prescrizioni e se subordinata ai risultati di monitoraggio della falda;

ritenuto che, a parità di rischio ambientale, per gli usi diversi dal consumo umano, è da privilegiare lo sfruttamento del corpo idrico più superficiale ("Pianura Alluvionale Appenninica-confinato superiore") per cui durante la perforazione del nuovo pozzo dovrà essere verificata e dimostrata la presenza/assenza degli acquiferi presenti fino a 154 m di profondità (limite inferiore del corpo idrico), in grado di soddisfare la portata massima di concessione richiesta (17 l/s), sulla base del loro spessore (anche cumulato) e delle caratteristiche idrodinamiche. Soltanto in caso di assenza di tali acquiferi potrà essere estesa la ricerca fino alla profondità massima consentita;

in merito all'istanza di rinnovo senza varianti
(RAPPA0816/05RN01):

considerato che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, **la derivazione** di acque superficiali avviene nel corpo idrico del torrente Santerno, nel tratto individuato dal codice 062200000000 10.1 ER, con stato ecologico "buono" ed in condizione di stress idrico;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, ("*Direttiva Derivazioni*"), trattandosi di una derivazione esistente (da rinnovare), non comporta un rischio ambientale (*attrazione*) in quanto il corpo idrico di prelievo ha uno stato ecologico "buono" ed

pertanto compatibile, fatto salvo di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) previsto dalla pianificazione di settore;

verificato che, ai sensi della DGR n. 1415/2016, i quantitativi richiesti complessivamente in concessione, considerando le istanze unificate, sono inferiori ai fabbisogni idrici previsti per le tipologie irrigue descritte nelle istanze;

considerato che, ai sensi dell'art. 67 del PTA e del comma 9 dell'art.96 del Dlgs n. 152/06, ai fini del risparmio idrico, la tecnica irrigua dello scorrimento deve essere sostituita con una tecnica più efficiente a goccia o a pioggia;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta alla perforazione del nuovo pozzo fino alla profondità di 300 metri, alle condizioni stabilite nel presente atto e nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel relativo allegato, fermo restando che la concessione unica al prelievo dalla due fonti di approvvigionamento per un volume complessivo di 63.317 mc/a, sarà rilasciata con le seguenti condizioni:

- 1.** di effettuare il monitoraggio del livello piezometrico della falda nel pozzo mediante l'applicazione di un misuratore in continuo; di trasmettere i dati rilevati all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio; di subordinare la concessione di acque sotterranee ai risultati del monitoraggio;
- 2.** di installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi derivati sia sulla tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo che in quella nel torrente Santerno e di trasmettere i dati all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
- 3.** di sostituire la tecnica irrigua a scorrimento con quella a pioggia o a goccia;
- 4.** di rispettare il DMV secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, pari a 480 l/s, per il periodo estivo (maggio-settembre), e pari a 540 l/s, per il periodo invernale (ottobre-aprile), ai sensi dell'Allegato D della DGR n.2067/2015;

5. di non effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde per la sistemazione della pompa di prelievo e delle relative tubazioni di mandata che dovranno essere solamente appoggiate sul terreno e nell'acqua;

6. di applicare immediatamente all'adozione del presente atto le suddette condizioni 3, 4 e 5 per l'esercizio della concessione di acque superficiali in corso di rinnovo (procedimento RAPPA0816/05RN01);

verificato che sono state pagate le spese d'istruttoria per un importo di € 230,00 per la domanda rinnovo con varianti della concessione di cui al procedimento (BO01A1310/07RN01) e per un importo di € 75,000 per quella di rinnovo senza varianti (RAPPA0816/05RN01);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alle ditte:

- RANDI GABRIELE JUNIOR, CF/P.IVA: RNDGRL94M19E730N/02568350397, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n.204,

- RANDI GABRIELE, CF/P.IVA: RNDGRL67M23E730X/02543550392, con sede legale in comune di Lugo (RA) in Via Fiumazzo n.204,

l'autorizzazione alla perforazione di n. 1 pozzo sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 77 mappale 673 fino ad una profondità massima di 300 metri, **alle seguenti condizioni:**

a) l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione unica al prelievo dalla due fonti di approvvigionamento per un volume complessivo di 63.317 mc/a, di cui ai procedimenti BO01A1310/07RN01 e RAPPA0816/05RN01, verrà rilasciata

soltanto a conclusione della relativa istruttoria, **con le seguenti condizioni:**

1. di effettuare il monitoraggio del livello piezometrico della falda nel pozzo mediante l'applicazione di un misuratore in continuo; di trasmettere i dati rilevati all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio; di subordinare la concessione di acque sotterranee ai risultati del monitoraggio;

2. di installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi derivati sia sulla tubazione di mandata della pompa sommersa nel pozzo che in quella nel torrente Santerno e di trasmettere i dati all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

3. di sostituire la tecnica irrigua a scorrimento con quella a pioggia o a goccia;

4. di rispettare il DMV secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, pari a 480 l/s, per il periodo estivo (maggio-settembre), e pari a 540 l/s, per il periodo invernale (ottobre-aprile), ai sensi dell'Allegato D della DGR n.2067/2015;

5. di non effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde per la sistemazione della pompa di prelievo e delle relative tubazioni di mandata che dovranno essere solamente appoggiate sul terreno e nell'acqua;

6. di applicare immediatamente all'adozione del presente atto le suddette condizioni 3, 4 e 5 per l'esercizio della concessione di acque superficiali in corso di rinnovo (procedimento RAPP0816/05RN01);

b) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

c) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

e) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

g) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**" parte integrante e sostanziale della presente determina, con facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

h) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazioni spinte oltre i 30 metri dal piano campagna, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito dell'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;**

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

3) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i

mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Ubaldo Cibir

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la profondità massima di perforazione non dovrà superare 300 m. dal piano campagna e il diametro massimo non dovrà superare 400 mm. **Innanzitutto, dovrà essere data priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi presenti fino a 154 m. di profondità,** in grado di soddisfare la portata massima di concessione richiesta (17 l/s), sulla base del loro spessore (cumulato) e caratteristiche idrodinamiche. **Soltanto in caso di esito negativo, potrà essere estesa la ricerca fino alla profondità massima consentita.** In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima richiesta;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di

esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;

10) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, questa Struttura;

11) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata a questa Struttura. La ripresa dei lavori dovrà essere autorizzata dalla medesima. ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dalla Struttura.

Comunicazioni

13) il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

14) il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice,** di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;
- **una Relazione Tecnica** contenente la descrizione: dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite (tra cui è obbligatoria quella prevista al comma 5, lettere a e b, dell'art. 16 del RR 41/2001, in caso di portate massime di concessione superiori a 5 l/s), con dati e relative elaborazioni, con particolare riferimento agli acquiferi rinvenuti fino alla profondità di 154 m, **il cui eventuale, mancato sfruttamento dovrà essere ben motivato e documentato;** l'ubicazione del pozzo e della rete idrica di collegamento su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e del completamento del pozzo; della tipologia e delle caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di volume e piezometria installati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.